

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## INFORMAZIONI

### IL CONSIGLIO

#### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1963

**relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana**

(64/54/CEE)

#### **IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100 e l'articolo 227, paragrafo 2,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Parlamento Europeo, (1)

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che ogni legislazione relativa ai conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana deve tener conto in primo luogo delle esigenze di protezione della sanità pubblica ma anche delle esigenze di tutela dei consumatori contro le adulterazioni, nonché delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

Considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali che disciplinano tale materia ostacolano la libera circolazione delle derrate

destinate all'alimentazione umana, possono creare condizioni di concorrenza ineguali e hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune;

Considerando che il ravvicinamento di tali legislazioni è necessario ai fini della libera circolazione delle derrate destinate all'alimentazione umana,

Considerando che detto ravvicinamento presuppone, in una prima fase, l'elaborazione di un elenco unico dei conservativi di cui è autorizzato l'impiego per la protezione delle derrate destinate all'alimentazione umana contro le alterazioni provocate dai microrganismi, e presuppone altresì la determinazione di requisiti di purezza ai quali devono rispondere i conservativi stessi;

Considerando che la determinazione dei metodi di analisi necessari al controllo dei requisiti di purezza generali e specifici costituisce una misura d'applicazione di carattere tecnico e che conviene pertanto affidarne l'adozione alla Commissione, per semplificare e accelerare la procedura;

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità* n. 106 del 12 luglio 1963, pag. 1923/63.

(2) Vedi pag. 169/64.

Considerando che, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche di taluni Stati membri, occorre prevedere un periodo durante il quale detti Stati possano mantenere, per determinati conservativi, le legislazioni esistenti;

Considerando che in una seconda fase il Consiglio dovrà decidere in merito al ravvicinamento delle legislazioni relative alle derrate destinate all'alimentazione umana, considerate singolarmente, alle quali possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, e in merito alle condizioni cui deve essere sottoposta tale aggiunta,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

##### Articolo 1

Gli Stati membri possono autorizzare, per la protezione delle derrate destinate all'alimentazione umana — in appresso denominate «alimenti» — contro le alterazioni provocate da microrganismi, soltanto i conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva.

##### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché i conservativi, per i quali nell'allegato sono previste determinate condizioni d'impiego, siano utilizzati solo con l'osservanza di dette condizioni.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle delegazioni nazionali che determinano gli alimenti cui possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato e le condizioni di tale aggiunta; tuttavia, queste disposizioni non devono avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego negli alimenti di uno dei conservativi elencati nell'allegato.

##### Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'affumicatura di taluni alimenti soltanto con il fumo di legna o di vegetali legnosi, allo stato naturale, ad esclusione di legna o vegetali impregnati, colorati, incollati, dipinti o trattati in modo analogo, e a condizione che l'affumicatura stessa non determini alcun rischio per la salute umana.

##### Articolo 4

1. Qualora l'impiego negli alimenti di uno dei conservativi elencati nell'allegato o il suo tenore in uno o più elementi di cui all'articolo 7 possa comportare pericolo per la salute umana, uno Stato membro può, per il periodo massimo di un anno, sospendere l'autorizzazione per l'impiego del conservativo in questione negli elementi di cui trattasi. Esso ne informa, entro il termine di un mese, gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce senza indugio, se l'elenco contenuto nell'allegato debba essere modificato e, in caso affermativo, adotta mediante direttiva le modifiche necessarie. All'occorrenza, su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può altresì prorogare di un anno al massimo il periodo di tempo menzionato nella prima frase del paragrafo 1.

##### Articolo 5

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono:

a) mantenere in vigore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla notificazione della presente direttiva, le disposizioni delle legislazioni nazionali relative all'impiego negli alimenti dell'acido formico e dei suoi sali, dell'acido borico e dei suoi sali, dei composti organoborati, nonché dell'esametilentetrammina;

b) mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni delle legislazioni nazionali relative al trattamento in superficie degli agrumi mediante il difenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio.

##### Articolo 6

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali relative:

a) ai prodotti utilizzati come alimenti, ma che possono inoltre possedere proprietà conservatrici, in particolare l'aceto, il cloruro di sodio, l'alcool etilico, gli oli alimentari e gli zuccheri;

b) alla nisina;

c) ai prodotti utilizzati per il rivestimento degli alimenti;

d) ai prodotti destinati alla lotta contro gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali;

e) ai prodotti che esercitano un'azione antimicrobica, utilizzati per il trattamento delle acque potabili;

f) ai prodotti che esercitano un'azione antiossidante.

#### Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati negli alimenti rispondano:

a) ai seguenti requisiti generali di purezza:

— non devono contenere più di 3 mg/kg di arsenico nè più di 10 mg/kg di piombo;

— non devono contenere complessivamente più di 50 mg/kg di rame e zinco — non dovendo tuttavia il tenore in zinco essere superiore a 25 mg/kg — nè contenere alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti, salvo deroghe risultanti dalla determinazione dei requisiti specifici di cui alla lettera b);

b) ai requisiti di purezza specifici stabiliti all'occorrenza, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1.

#### Articolo 8

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce mediante direttiva i requisiti di purezza specifici di cui all'articolo 7, lettera b).

2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione stabilisce mediante direttiva i metodi d'analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici di cui all'articolo 7.

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono ogni misura necessaria affinché i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati negli alimenti possano essere immessi nel commercio

soltanto se sui loro involucri o recipienti siano riportate le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo del fabbricante o di un venditore responsabile a norma della legislazione dello Stato membro in cui risiede; la persona che importa un prodotto da un paese terzo è equiparata al fabbricante;

b) il numero e la denominazione dei conservativi quali appaiono sull'allegato;

c) la dicitura «per alimenti (uso limitato)»;

d) in caso di miscela di conservativi con altri prodotti, la percentuale del conservativo e la denominazione del prodotto mescolato.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione nel commercio dei conservativi elencati nell'allegato per il solo motivo che considerano insufficienti le etichette apposte se le indicazioni previste al paragrafo 1 appaiono sugli imballaggi o recipienti e se quelle previste alle lettere b) e c) sono redatte in due lingue ufficiali della Comunità, una di origine germanica e l'altra di origine latina.

#### Articolo 10

1. La presente direttiva si applica anche ai conservativi destinati ad essere impiegati negli alimenti, ed agli alimenti importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica ai conservativi ed agli alimenti, destinati all'esportazione fuori della Comunità.

#### Articolo 11

1. Entro un anno dalla notificazione della presente direttiva gli Stati membri modificano le loro legislazioni in conformità delle disposizioni che precedono, e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata si applica ai conservativi e agli alimenti immessi nel commercio negli Stati membri, al più tardi due anni dopo tale notificazione.

2. In caso di applicazione dell'articolo 5, lettera a), la data di scadenza del periodo di tempo previsto da detto articolo lettera a), si sostituisce a quella della notificazione di cui al paragrafo 1.

## Articolo 12

La presente direttiva si applica anche ai Dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese.

## Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

## ALLEGATO

Classificazione C. E. E.	Denominazione	Condizioni d'impiego
	<i>I. Conservativi</i>	
E 200	Acido sorbico	
E 201	Sodio sorbato (sale di sodio dell'acido sorbico)	
E 202	Potassio sorbato (sale di potassio dell'acido sorbico)	
E 203	Calcio sorbato (sale di calcio dell'acido sorbico)	
E 210	Acido benzoico	
E 211	Sodio benzoato (sale di sodio dell'acido benzoico)	
E 212	Potassio benzoato (sale di potassio dell'acido benzoico)	
E 213	Calcio benzoato (sale di calcio dell'acido benzoico)	
E 214	Etile p-ossibenzoato (estere etilico dell'acido p-ossibenzoico)	
E 215	Sodio derivato dell'estere etilico dell'acido p-ossibenzoico	
E 216	Propile p-ossibenzoato (estere propilico dell'acido p-ossibenzoico)	
E 217	Sodio derivato dell'estere propilico dell'acido p-ossibenzoico	
E 220	Anidride solforosa	
E 221	Sodio solfito	
E 222	Sodio solfito acido (sodio piosolfito)	
E 223	Sodio disolfito (sodio piosolfito o sodio metabisolfito)	
E 224	Potassio disolfito (potassio piosolfito o potassio metabisolfito)	
E 225	Calcio disolfito (calcio piosolfito o calcio metabisolfito)	
	<i>II. Sostanze destinate principalmente ad altri usi ma aventi un effetto conservativo secondario</i>	
E 250	Sodio nitrito	Esclusivamente mescolato a cloruro di sodio
E 251	Sodio nitrato	Solo o mescolato a cloruro di sodio
E 252	Potassio nitrato	Solo o mescolato a cloruro di sodio

Numerazione	Denominazione	Condizioni d'impiego
E 260	Acido acetico	
E 261	Potassio acetato	
E 262	Sodio diacetato	
E 263	Calcio acetato	
E 270	Acido lattico	
E 280	Acido propionico	
E 281	Sodio propionato (sale di sodio dell'acido propionico)	
E 282	Calcio propionato (sale di calcio dell'acido propionico)	
E 290	Anidride carbonica	

### CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana**

#### A. RICHIESTA DI PARERE

In occasione della 100<sup>a</sup> sessione tenuta il 1° e il 2 aprile 1963, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione di direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari.

La richiesta di parere relativa a detto testo, che è riprodotto qui di seguito, è stata trasmessa dal sig. Schaus, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 3 aprile 1963.

**Proposta di direttiva del Consiglio  
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli  
Stati membri per quanto concerne i conservativi  
che possono essere impiegati nelle derrate  
alimentari**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA  
EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità  
Economica Europea, e in particolare l'articolo 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che ogni legislazione relativa ai  
conservativi atti ad essere utilizzati nelle derrate  
alimentari deve tener conto anzitutto della neces-  
sità di tutelare la sanità pubblica, nonché della

necessità di difendere i consumatori contro le  
adulterazioni, e infine delle necessità economiche,

Considerando che le differenze esistenti tra le  
legislazioni nazionali che regolano tale materia  
ostacolano la libera circolazione delle derrate ali-  
mentari, possono determinare condizioni di concor-  
renza ineguali e incidono quindi direttamente sulla  
attuazione o il funzionamento del mercato comune;

Considerando che il ravvicinamento di tali legi-  
slazioni è necessario in vista della libera circolazione  
delle derrate alimentari;

Considerando che l'armonizzazione delle legi-  
slazioni in questa materia presuppone in una prima  
fase l'elaborazione di un elenco unico dei conserva-  
tivi, di cui si ammette l'uso contro le alterazioni  
delle derrate alimentari e in particolare contro le  
alterazioni causate dai microrganismi, e richiede  
altresì la determinazione di requisiti di purezza cui  
i conservativi stessi devono rispondere;